



Data di pubblicazione: 10/10/2018

Nome allegato: *capitolato.pdf*

CIG: 7632379665;

Nome procedura: *Direzione provinciale INPS di Catanzaro, via Crispi,77. Lavori di adeguamento antincendio degli archivi dei piani primo e secondo seminterrato.*

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE REGIONALE CALABRIA

Ufficio Tecnico Edilizio

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI ARCHIVI DEI PIANI PRIMO E SECONDO SEMINTERRATO

DELLO STABILE INPS SITO IN CATANZARO VIA F.CRISPI 77

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Data: agosto 2018

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di adeguamento antincendio degli archivi posti ai piani primo e secondo seminterrato dello stabile INPS sito in Catanzaro, via F.Crispi 77

L'esecuzione dell'Appalto è disciplinata:

- dal Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. LL.PP. n.145 del 19/04/2000) per le parti ancora in vigore;
- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal Regolamento per la disciplina dei contratti per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi dell'INPS;
- dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, modificato dal D.Lgs. 30/12/2016 n 244 e dal 19/04/2017 n.56, di seguito indicato "Codice";
- dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- dalle condizioni e prescrizioni contenute nell'invito

La gara di appalto e la successiva aggiudicazione sono regolate con il sistema della procedura MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con RDO – Richiesta di Offerta, e con la procedura ordinaria prevista dall'art.36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2017 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art.95 comma 4 lettera a) del D.Lgs n.50/2017, cioè con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con l'avvertenza che si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di unica offerta valida.

La stazione appaltante applicherà l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ricorrendo alle procedure di cui all'art.97, commi 2 e 8 del Codice

All'Istituto è riconosciuta la facoltà di controllare o far controllare, nel corso dei lavori, la qualità, il tipo di materiali impiegato e le modalità di esecuzione, con riferimento alle condizioni del presente Capitolato, con il diritto di revocare l'appalto quando le condizioni stesse non risultassero osservate

E' fatto divieto all'Appaltatore, ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di divulgare con qualsiasi mezzo notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Istituto.

Art.2 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto le seguenti categorie di lavoro da eseguire ai fini dell'adeguamento antincendio dei piani primo e secondo seminterrato:

- placcaggio di pareti, soffitti, travi e pilastri con ignilastre REI 120, spessore 12,5 e 25 mm;
- tinteggiatura, compreso rasatura, stuccatura ed imprimitura delle superfici da trattare;
- smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto elettrico;
- sostituzione di maniglie e maniglioni antipanico;

Per informazioni più dettagliate sull'appalto in argomento e per concordare il sopralluogo presso lo stabile interessato prima della formulazione dell'offerta – SOPRALLUOGO DA RITENERSI INDISPENSABILE -la ditta

potrà contattare il Coordinamento Tecnico Regionale INPS Calabria al n. telef. 0961711734, nei giorni feriali, dalle ore 9 alle ore 13.

ART.3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori posto a base di appalto è di € 29.320,00 (euro ventinovemilatrecentoventi/00) oltre IVA. L'importo indicato è comprensivo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza da interferenze, pari ad € 300,00 (euro trecento/00) non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza da interferenze, è di € 20.020,00 (euro ventinovemilaventi/00).

Ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art.97 comma 5 lettera d)

L'importo di offerta non può superare l'importo a base di appalto sopra indicato

L'ammontare dell'appalto sarà determinato in sede di aggiudicazione in base all'offerta del prezzo più basso indicato dalla ditta migliore offerente

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore ed accettati dall'Istituto, si intendono comprensivi di ogni onere generale e particolare per dare i lavori completi e conformi alle norme in materia ed alle prescrizioni del presente Capitolato e del Capitolare Generale.

Di conseguenza i suddetti prezzi unitari e l'importo complessivo dell'appalto non potranno subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete od erronee fatte dall'appaltatore nella compilazione dell'offerta.

Ai fini di una esatta valutazione delle offerte, le ditte concorrenti dovranno effettuare le visite di sopralluogo che riterranno opportune per provvedersi di tutti quei dati ed elementi che occorrono per la formulazione dell'offerta.

Nell'offerta l'Appaltatore dovrà indicare il limite di tempo massimo di validità dell'offerta stessa

Qualora l'Istituto esercitando la facoltà dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016 ordini l'esecuzione di lavori oltre l'importo indicato nel contratto di appalto, la determinazione dell'Istituto verrà comunicata all'appaltatore mediante ordine di servizio della Direzione Lavori, autorizzata dal RUP

Per le eventuali variazioni in aumento o diminuzione dell'importo che verrà indicato nel contratto si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016

Risulta altresì evidente che delle opere e provviste appaltate, **l'Istituto si riserva la facoltà di escludere quelle che ritenga più conveniente non fare eseguire, oppure eseguire direttamente, o far eseguire da altre ditte**, nei limiti di quanto disposto dall'art.106 del D.Lgs n. 50/2016. **E in tal caso l'Appaltatore rinuncia a qualsiasi ragione di opposizione o di compenso**

Art.4 NORME PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

Le Norme per la compilazione dell'offerta e la presentazione della stessa sono specificate nella lettera d'invito ad offrire e relativi allegati

All'offerta deve essere allegata una relazione tecnica dettagliata, firmata dall'appaltatore, con la specifica delle caratteristiche costruttive e tecniche dei materiali e componenti che si intendono porre in opera, con l'indicazione per ciascuno della ditta produttrice, del tipo, del modello e delle caratteristiche tecniche.

La qualità dei materiali indicati nella relazione tecnica costituisce un minimo che l'appaltatore garantisce all'Istituto

Nessun valore avrà la su indicata relazione agli effetti delle eventuali maggiori quantità e migliore qualità dei materiali che sarà effettivamente necessario impiegare per dare i lavori da eseguire completi e funzionanti in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato ed alle norme vigenti in materia; in nessun caso saranno ammesse carenze all'offerta rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale e della normativa vigente.

Art.5 - CONDIZIONI IN CUI VERRA' ESEGUITO IL LAVORO

Nel redigere la propria offerta, nel valutare i prezzi e nel prendere visione dei locali interessati, la Ditta deve considerare le particolarità di esecuzione dell'appalto, esecuzione che potrà avvenire gradualmente ed anche a tratti senza per nulla interferire sullo svolgimento delle opere da parte di altre imprese eventualmente presenti in cantiere, per cui si intendono compresi nei prezzi unitari anche tutti gli oneri particolari derivanti dalla presenza di più ditte nell'ambito dello stesso immobile.

I lavori saranno eseguiti, come da cronoprogramma; si intendono compresi nei prezzi unitari anche tutti gli oneri particolari derivanti dal contemporaneo svolgimento della normale attività di ufficio negli ambienti oggetto di lavorazioni ed ai piani non interessati dai lavori

Pertanto, nessun compenso la Ditta avrà a chiedere per qualsiasi causa, sia in conseguenza e del frazionamento del lavoro e dei tempi in cui potrà per necessità svolgersi.

Tutti gli oneri e le spese conseguenti a quanto sopra e quelle conseguenti agli oneri di cui al successivo art. 20 sono da intendersi inclusi nei prezzi unitari offerti e pertanto tutti a totale carico e cura dell'appaltatore.

Sarà onere della Ditta accertare le esatte caratteristiche delle opere oggetto dei lavori, le dimensioni degli infissi, gli eventuali ingombri (anche a soffitto e a pavimento), le difficoltà di trasporto e di custodia dei materiali, la natura dei lavori per tener conto delle operazioni a eseguire, nonché quanto altro necessario per l'esatta compilazione dell'offerta.

Pertanto, in caso di errata, parziale o incompleta valutazione e stima che può produrre una errata quantificazione dell'offerta, la ditta esonera espressamente l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore, prima di presentare l'offerta, dovrà accertarsi della possibilità di provvedersi nei termini contrattuali di tutti i materiali, apparecchi e accessori occorrenti: pertanto per qualsiasi omissione nella quale sia incorso l'Appaltatore al riguardo, non saranno ammesse né giustificazioni al riguardo, né sostituzioni rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato.

Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto è possibile che si rendano necessarie occupazioni di suolo pubblico, è quindi a carico dell'impresa esecutrice l'onere di richiedere all'ente preposto l'eventuale occupazione temporanea o chiusura temporanea di strada pubblica con l'accollamento delle relative spese.

Art. 6 –AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, I.V.A. E SPESE

L'Istituto appaltante procederà all'aggiudicazione della gara alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera a) del Codice, determinato mediante offerta a prezzi unitari per singole voci (ved. Allegato 1 bis – Lista delle Categorie di lavori e forniture).

Ai sensi dell'art.97 commi 2 e 8 del D.Lgs n. 50/2016 è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata in sede di gara procedendo al sorteggio di uno dei cinque metodi indicati all'art.97 comma 2 del predetto Codice. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, in tal caso la stazione appaltante potrà chiedere agli operatori economici spiegazioni sui prezzi o sui costi proposti nelle offerte, e la congruità delle offerte stesse è valutata sulle offerte che presentino un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come indicato all'art.97 comma 2 del predetto Codice.

L'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'appalto in oggetto, è a carico dell'appaltatore, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la gara di appalto, le spese di bollo e di registro per il contratto, per le richieste varie e per gli atti di gestione dell'appalto dalla consegna fino all'approvazione del collaudo.

ART.7 DOCUMENTI DI CONTRATTO

I documenti che fanno parte del contratto sono:

- il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici per le parti ancora in vigore;
- il Capitolato Speciale;
- l'offerta della ditta;
- la scrittura privata di affidamento dei lavori (costituente il contratto);
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
- il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'appaltatore e dalle eventuali altre imprese esecutrici.

L'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti alla data di indizione della gara;
- di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali
nella regione, provincia e comune in cui si eseguono i lavori oggetto del presente appalto;
- delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
- delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.
- di tutte le norme e leggi vigenti sulla prevenzione infortuni.

ART.8 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'imprenditore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona di sua fiducia, conferendole tutte le facoltà all'uopo necessarie.

Il mandato deve risultare da atto notarile da depositare presso la Direzione regionale INPS appaltante.

L'appaltatore rimane unico e assoluto responsabile dell'operato del suo rappresentante, pur essendo egli obbligato a chiedere sulla persona prescelta il benessere dell'Istituto, che può rifiutarlo senza essere tenuto a farne conoscere il motivo.

L'Istituto, anche dopo concesso il benessere, può esigere dall'imprenditore il cambiamento immediato del suo rappresentante senza bisogno di allegare alcun speciale motivo e senza perciò spettare indennità di sorta all'imprenditore.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'appaltatore la perfetta conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

Nel presentare l'offerta l'appaltatore dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo dove debbono essere eseguiti i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto:

-di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori medesimi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto

-di essere a conoscenza delle finalità che l'istituto intende perseguire con la realizzazione dei lavori, e di essere a conoscenza, riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, dell'apposito articolo e delle facoltà di procedere che l'istituto si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore.

In caso di discordanza tra le indicazioni del capitolato speciale d'appalto, l'elenco descrittivo delle voci ed i grafici di progetto, o comunque tra i vari elaborati, è facoltà della direzione lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto più idoneo a raggiungere le finalità prefissate dall'istituto appaltante.

Nulla verrà riconosciuto in più all'appaltatore per dare l'opera finita a regola d'arte, completa, perfettamente funzionante e rispondente ai requisiti di qualità richiesti nel presente capitolato; l'appaltatore quindi non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

ART.9 – SUBAPPALTI

L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. n.50/2016, tenendo presente che la quota subappaltabile dell'importo complessivo del contratto di lavori non può superare la quota del 30% e che l'affidamento in sub appalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- siano rispettati i requisiti richiesti dall'art.105 comma 4 del Codice;
- che l'appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Direzione regionale INPS appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Direzione regionale INPS appaltante, l'appaltatore trasmetta:

a- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata (per le categorie e classifiche corrispondenti);

b- la dichiarazione dell'affidatario relativa alla regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

c- la dichiarazione dell'affidatario del sub appalto o cottimo attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice;

d- la dichiarazione dell'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Appaltatore, ove intenda avvalersi del subappalto, è tenuto ai seguenti adempimenti:

- dal contratto di subappalto deve risultare che l'Impresa ha praticato per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;

- poiché nel bando di gara l'Istituto ha indicato che non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei lavori, anche attraverso l'Ispettorato del lavoro o il Servizio ispettivo dell'INPS, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra prescritto, il Direttore dei lavori assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per l'eliminazione dell'inadempienza.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, verrà applicata una penale pari al 5% del corrispettivo delle opere oggetto dell'inadempienza.

Qualora l'Appaltatore continui a non provvedere alla eliminazione del subappalto, l'Istituto segnala l'inadempienza all'Autorità competente riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite eventuale riappalto, di pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato nella apposita formale diffida, secondo quanto specificato nel successivo art.11, senza che l'Appaltatore possa fare opposizioni di sorta.

Nella eventualità di rescissione o di esecuzione di ufficio per effetto del persistere dell'inadempienza, la multa del 5% viene applicata all'intero corrispettivo dell'appalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Istituto per l'esecuzione delle opere soggette al subappalto, sollevando l'INPS da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

ART.10 – PIANO DI SICUREZZA

Il Documento Unico di Valutazione dei rischi, unitamente al Piano Operativo di sicurezza, sono parte integrante del contratto di appalto.

L'impresa, entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, deve presentare all'Istituto, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'appaltatore nel Piano operativo della sicurezza dovrà indicare il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico abilitato e iscritto al proprio Albo professionale.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il DUVRI alle eventuali imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa subappaltatrice trasmette al Direttore dei lavori il proprio Piano operativo di sicurezza.

ART.11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto può procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs n.50/2016, anche nei seguenti casi:

- l'Istituto ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto qualora, a seguito di accertamenti ispettivi, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi di regolarità contributiva ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- quando risulti accertato il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto dal precedente art.9;
- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni dell'Istituto, nei modi e nei termini previsti dall'art.108 del D.Lgs n. 50/2016, e con le modalità precisate con il presente articolo, **per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori o per ritardata ultimazione**, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e finalità dell'appalto, **viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi ed alle condizioni stipulate;**
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio in conformità di quanto espressamente previsto dall'art.108 del D.Lgs.n.50/2016, la comunicazione della

decisione assunta dall'Istituto è fatta all'Appaltatore nella forma di ordine di servizio o della raccomandata con A.R., con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento da parte dell'Istituto dello stato di consistenza dei lavori e la redazione dell'inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento.

In relazione a quanto sopra indicato, alla data comunicata dall'Istituto, in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante, ovvero in mancanza di questi con l'assistenza di due testimoni, si procederà alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera presenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di questi materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Istituto per la eventuale riutilizzazione e per il relativo costo.

A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore.

Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell'Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all'Appaltatore medesimo a mezzo di raccomandata A.R. a cura dell'Istituto.

L'Istituto procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento **o dopo l'eventuale affidamento al secondo classificato, in conformità di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016 e in relazione all'esercizio di tale facoltà previsto nell'invito.**

L'Appaltatore inadempiente in conformità di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento.

All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo l'affidamento al nuovo Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'Appaltatore inadempiente e con l'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l'assistenza di due testimoni - materiali e attrezzature da consegnare all'Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, del quale il presente Capitolato Speciale costituisce parte integrante e sostanziale, l'Appaltatore medesimo prende pertanto atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall'Istituto, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio e il momento di tale immissione in possesso del cantiere dopo il riappalto.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Appaltante:

- ponendo a base d'asta del riappalto - oppure a base dell'affidamento ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.50/2016 - l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posto a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per le varianti in corso d'opera, oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore inadempiente, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

a). l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione di riappalto, o di affidamento ai sensi dell'110 del D.Lgs. n. 50/2016, sopra richiamato e l'importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata all'Appaltatore inadempiente;

b). l'eventuale maggiore costo derivante dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

c). il maggiore onere per l'Istituto per effetto della ritardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori e dell'eventuale danno conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data contrattualmente prevista.

Art. 12 – CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto deve essere corredata da una cauzione di € 586,00 pari al 2% dell'importo a base di appalto.

La cauzione deve essere costituita nei modi indicati al successivo art.13 e deve contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia relativa alla cauzione definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La polizza fidejussoria costituita per la cauzione provvisoria dovrà essere firmata con firma leggibile, dal legale rappresentante della Società fidejubente

Ai non aggiudicatari la cauzione viene restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Si applicano all'importo della garanzia provvisoria le riduzioni di cui all'art.93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

Entro trenta giorni dalla data di apertura delle offerte l'Istituto provvede a comunicare alla Ditta risultata migliore offerente l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva il cui importo è fissato in misura pari al 10% dell'importo contrattuale delle opere aggiudicate. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Si applicano all'importo della garanzia definitiva le riduzioni di cui all'art.93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

L'impresa è tenuta a costituire detta cauzione entro 20 giorni dalla data della lettera di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Istituto.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. La cauzione definitiva cessa di avere effetto comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il deposito può essere costituito:

- mediante fidejussione bancaria o assicurativa concessa quest'ultima esclusivamente da Istituto Assicurativo autorizzato ai sensi delle norme in vigore, oppure:
- in valuta legale mediante versamento presso una delle banche espressamente indicate dall'INPS; la ricevuta di tale versamento sarà considerata probatoria dell'avvenuta costituzione del deposito;

Lo svincolo della cauzione è disposto solo dopo l'approvazione degli atti di collaudo. Resta inteso che nessun interesse è dovuto sul deposito cauzionale costituito.

La polizza fidejussoria costituita per la cauzione definitiva dovrà essere firmata, con firma leggibile munita di autentica notarile, dal legale rappresentante della Società fidejubente e recare nel riquadro delle condizioni speciali o in appendice aggiunta le seguenti clausole:

"La liberazione della fidejussione potrà avvenire soltanto a seguito di apposita comunicazione dell'Istituto garantito e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell'Istituto medesimo, la Ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, e dopo l'approvazione del collaudo e dell'accertamento del regolare versamento dei contributi assicurativi.

La Società fidejubente rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del codice civile.

Il pagamento dell'importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta dell'Istituto ed entro 15 giorni dalla stessa senza che da parte della Società fidejubente o della ditta contraente possano essere sollevate eccezioni o invocate decadenze di alcun genere, neppure in ordine all'avvenuta scadenza della polizza, al mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio o ai rapporti contrattuali tra l'Istituto garantito e la ditta contraente."

ART.14 – ASSICURAZIONI

E' onere dell'Appaltatore, da considerarsi anch'esso compreso e compensato nel corrispettivo d'appalto, stipulare una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, concesse esclusivamente da un Istituto assicurativo autorizzato ai sensi delle norme in vigore, contro i rischi di responsabilità civile totale, incendio e scoppio nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, verso terzi, il personale dell'Istituto e il fabbricato, con il massimale minimo di € 500.000,00 unico, e che tenga indenne la stazione appaltante dai danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati con somma assicurata corrispondente all'importo del contratto.

La polizza sopra indicata deve riportare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Istituto e deve coprire l'intero periodo dell'appalto, fino all'approvazione del collaudo provvisorio; devono altresì risultare in regola con il pagamento del premio per il periodo indicato e devono essere esibite al Direttore dei lavori prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale liquidazione non si darà corso in assenza della documentazione comprovante la stipula della suddetta polizza.

ART.15 – DIREZIONE LAVORI

La Direzione e la Vigilanza diretta sui lavori sarà svolta da un professionista del Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio della Direzione Regionale INPS per la Calabria, via T. Campanella - Catanzaro.

Il Direttore dei Lavori incaricato potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persone da designarsi, specie per il controllo di prestazioni specialistiche, a tali persone l'impresa sarà tenuta a far capo, in assenza della D.L., per ogni incombenza relativa alla D.L. stessa.

Esse avranno facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che ritenessero inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che la ditta intendesse affidare.

Esse forniranno alla ditta, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta dell'impresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori, per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla D.L. le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si debba constatare che nel contratto, capitolato o disegni non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche o di materiali, ecc., necessari, a giudizio della D.L., alla regolare esecuzione del manufatto ed al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti, la Ditta è tenuta a fornire i materiali ed eseguire le opere relative in conformità agli ordini che in proposito impartirà la D.L. alle stesse condizioni contrattuali e senza che ad essa Ditta spetti alcun particolare compenso.

Al Direttore dei Lavori è affidata la responsabilità, per conto dell'Istituto, dell'esecuzione del contratto.

ART.16 – PROGRAMMA DEI LAVORI

Entro trenta giorni dalla firma per accettazione del contratto l'Appaltatore presenterà per l'approvazione da parte della Direzione dei lavori, d'intesa con il Direttore e il R.S.P.P. dello stabile interessato dai lavori, **il Programma dei lavori**, comprendente le seguenti voci:

- sequenza delle lavorazioni e delle zone di intervento (singole aree di cantiere) interessate;
- durata delle singole lavorazioni.

La sequenza delle lavorazioni e le zone di intervento devono essere concordate per ottimizzare il regolare andamento dei lavori e ridurre al minimo il disagio per gli impiegati che devono poter svolgere l'attività lavorativa ai vari piani nelle stanze che non sono direttamente interessate dai lavori

Il programma dei lavori deve rispettare le fasi come schematicamente già indicate nel cronoprogramma redatto dall'Istituto, da intendersi quale preliminare e guida per il più dettagliato e vincolante programma redatto dalla ditta appaltatrice

ART.17 – ACCETTAZIONE DELLE OPERE

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le lavorazioni previste nell'appalto a perfetta regola d'arte, in particolare **ciascuna lavorazione dovrà essere eseguita da operai qualificati o specializzati nella specifica categoria del lavoro stesso**. Il Direttore dei lavori eseguirà le necessarie verifiche.

Ciascuna lavorazione sarà ammessa alla contabilità solo dopo l'accettazione da parte della D.L. L'appaltatore ha l'obbligo di demolire, smontare e rifare a totale sua spesa i lavori che, a giudizio del Direttore dei lavori, siano stati eseguiti senza la necessaria diligenza o adoperando materiali non rispondenti alla qualità e caratteristiche prescritte.

In caso di rifiuto da parte dell'appaltatore di eliminare i difetti o di rifare le lavorazioni o sostituire i materiali non accettati, **il Direttore dei lavori non ammetterà alla contabilità le lavorazioni o opere non approvate ed applicherà una detrazione pari al doppio del corrispondente importo di contabilizzazione delle opere stesse**.

ART.18 - CAMPIONI

Le modalità di presentazione e la designazione dei campioni della componentistica e dei materiali da impiegare risultano determinate come segue:

- la Ditta appaltatrice dovrà, entro trenta giorni dalla lettera di aggiudicazione, allestire in cantiere i campioni di tutti i materiali e componenti da fornire in opera, corrispondenti a tutte le prescrizioni del Capitolato;

- i campioni richiesti dovranno essere depositati, a cura e spese della Ditta appaltatrice, nei modi e nei luoghi che l'Istituto indicherà;

- l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice ulteriori campionature e certificazioni di qualità di componenti, materiali o lavorazioni nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- l'Istituto ha facoltà di eseguire o far eseguire prove sui materiali e componenti offerti e di richiedere alla Ditta appaltatrice certificazioni di qualità e delle caratteristiche fisico-meccaniche degli stessi, al fine di accertarne la rispondenza a tutte le prescrizioni del presente Capitolato.

La Ditta è tenuta a reintegrare i campioni che, in conseguenza dell'effettuazione di prove tecnologiche fossero andati distrutti.

I campioni trattenuti in deposito dalla Direzione dei Lavori saranno quelli corrispondenti a materiali e lavorazioni aventi effettivo impiego nell'esecuzione dei lavori, detti campioni saranno restituiti solo dopo l'avvenuta approvazione del collaudo.

ART.19 – CONSEGNA, DURATA DEI LAVORI – TERMINE DI ULTIMAZIONE – PENALITA'

E' contrattualmente stabilito che la consegna dei lavori da parte della Direzione dei lavori potrà essere disposta per uno qualunque dei giorni successivi all'aggiudicazione e comunque entro 45 giorni dal contratto.

La consegna dei lavori sarà comunque effettuata dopo la presentazione da parte della Ditta aggiudicataria e l'accettazione da parte della D.L.:

- del Programma dei lavori;
- del Piano operativo della sicurezza dell'appaltatore e delle altre imprese esecutrici.

Nel relativo verbale sarà indicato il nominativo del rappresentante dell'appaltatore ai sensi dell'art. 8 del presente Capitolato.

Contestualmente alla consegna dei lavori la Ditta dovrà comunicare i seguenti nominativi:

- il nominativo del tecnico abilitato al quale sarà affidata la direzione del cantiere da parte della Ditta;
- il nominativo del rappresentante la Ditta che sarà sempre in cantiere durante lo svolgimento dei lavori e che sarà incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della Direzione dei Lavori.

La durata complessiva dei lavori è stabilita in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi ed è computata dalla data del verbale di consegna.

E' contrattualmente stabilito che la Direzione dei Lavori potrà disporre:

- la sospensione dei lavori per uno o più periodi, fino ad un massimo complessivo di sessanta giorni;
- qualora i lavori dovessero interessare il periodo estivo, è prevista inoltre una sospensione di trenta giorni nel periodo luglio-agosto;

- dette sospensioni, essendo espressamente previste nel presente Capitolato Speciale, non saranno computate tra quelle di cui all'art.107 comma 2 del Codice che danno all'Appaltatore diritto di risoluzione del contratto qualora superino nel complesso un quarto della durata totale dell'appalto, o sei mesi complessivi, e non dipendano da cause naturali.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per l'ultimazione dei lavori verrà applicata **una penale pari allo 1,00 ‰ (uno per mille)** dell'importo contrattuale.

Le penali sono dedotte dall'importo dei singoli pagamenti in acconto. E' in ogni caso esclusa la possibilità di restituzione totale o parziale della penale.

A giustificazione di eventuali ritardi la ditta assuntrice non potrà invocare ritardi causati da fornitori o subappaltatori, se essa non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla D.L. il ritardo causato, richiedendone la constatazione in contraddittorio. Altresì non potranno essere portati a giustificazione eventuali ritardi dovuti ad esigenze connesse alla necessità di garantire comunque, durante le lavorazioni, il normale andamento dell'attività degli uffici.

Per ciascuna inadempienza alle misure di sicurezza previste nel Piano operativo di sicurezza o dalle norme vigenti in materia di sicurezza o per la mancata ottemperanza agli adempimenti previsti dall'art.20 per garantire l'igiene e la pulizia degli ambienti di lavoro e delle aree di cantiere, **l'appaltatore sarà invitato formalmente ad attuare tempestivamente le misure previste e verrà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00).**

ART.20 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE – CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Le prestazioni d'opera si intendono comprensive di ogni spesa per sorveglianza e direzione degli operai dell'Impresa addetta ai lavori; per trasporto a piè d'opera dei materiali e delle attrezzature e successivi trasporti nell'ambito del cantiere; per eventuale magazzinaggio e custodia in cantiere in locale adatto, messo a disposizione dall'Istituto.

L'impresa si obbliga altresì a dotare il personale di tutte le attrezzature ed i mezzi necessari per la migliore e più rapida esecuzione dei lavori ed a mantenere in cantiere il numero di operai richiesto dalla importanza del lavoro e dal termine di consegna convenuto con l'Istituto e precisato in sede di ordinazione.

Sono a carico dell'appaltatore, oltre tutti gli oneri derivanti da leggi, decreti e regolamenti in vigore all'atto dell'appalto e da quelli che andassero in vigore durante il corso dei lavori, anche i seguenti:

- l'appaltatore deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi di lavoro. Ove risulti l'inadempienza dell'appaltatore in merito a tali obblighi, l'Istituto può trattenere in occasione dei pagamenti del presente appalto, un importo fino al 40% (quaranta per cento) delle somme dovute all'appaltatore fino a che l'appaltatore stesso non abbia ottemperato agli obblighi di sua spettanza;

- sono a carico dell'appaltatore l'espletamento delle pratiche e le spese per l'occupazione temporanea di suolo pubblico ove essa risulti necessaria per la sistemazione del cantiere e per la esecuzione dei lavori;

- l'onere delle soggezioni che, nell'esecuzione delle opere comprese nel presente atto, conseguiranno dalla esigenza di non creare disturbo ed impedimento alla normale attività degli

uffici presenti nello stabile. Si precisa inoltre che i lavori dovranno essere eseguiti durante il normale orario di apertura della Sede INPS;

- la pulizia del cantiere e di ogni zona di transito e di intervento, nonché l'obbligo di sgomberare completamente il cantiere dei materiali di rifiuto e delle attrezzature della ditta entro un mese dalla ultimazione dei lavori;

- i rilievi, le misurazioni, ecc., prima dell'esecuzione delle opere, restando la Ditta unica responsabile delle misure effettuate;

- tutte le spese ed oneri, derivanti dall'esecuzione di qualsiasi prova e controllo sui materiali o sulle opere che la D.L. o il Collaudatore ritenessero necessari per accertarsi della qualità dei prodotti e della rispondenza alle norme contrattuali;

- le spese per la creazione di scomparti o baracche quali deposito materiali e spogliatoio operai;

- ogni e qualsiasi tassa o contributo necessari per la esecuzione delle opere oggetto dell'appalto con esclusione dell'I.V.A.;

- l'appaltatore dovrà adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, quei procedimenti e quelle cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati e per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 19/3/1956 n. 302 e dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i.;

- **ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni, furti o danni di qualsiasi genere ricadrà sull'appaltatore restandone sollevato l'Istituto appaltante nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza dei lavori;**

- le eventuali prove e saggi che potranno essere ordinati dalla Direzione lavori, per controllare la qualità e resistenza dei materiali impiegati e da impiegarsi, dovranno essere eseguiti, a cura e spese dell'appaltatore, presso Laboratori di Istituti Universitari e di Pubbliche Amministrazioni che dovranno rilasciare idoneo certificato valido agli effetti di legge.

Infine la ditta dovrà a sua cura e spese provvedere:

- alla custodia dei materiali giacenti in cantiere;

- alla Direzione tecnica del cantiere mediante un tecnico di gradimento dell'Istituto;

- all'installazione e all'uso di eventuali tiri in alto esterni ed interni al fabbricato per il trasporto dei materiali, restando inteso che l'eventuale uso di percorsi interni al fabbricato potrà essere effettuato solo dopo preventiva autorizzazione della Direzione lavori;

- all'allaccio e trasporto dell'energia elettrica e dell'acqua che saranno fornite dall'Istituto;

- all'impianto del cantiere ed alla conduzione di tutte le opere con il rispetto di tutte le norme di sicurezza richieste dalle vigenti leggi e regolamenti;

- alla manutenzione e conservazione in perfetto stato di tutte le opere fino al collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n.50/2016;

- all'esposizione prima dell'inizio dei lavori, secondo le vigenti norme in materia, del cartellone contenente i più salienti dati riguardanti i lavori da eseguire;

- in generale ogni onere necessario a dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte senza che l'Istituto abbia a sostenere alcuna spesa oltre il prezzo stabilito.

Tutti gli oneri sopra riportati sono compresi e compensati nel prezzo d'appalto e pertanto la Ditta nulla potrà richiedere per gli oneri sopra citati.

La D.L. può disporre che particolari lavorazioni siano eseguite fuori dall'orario di apertura degli uffici o eccezionalmente di sabato o domenica, per non recare impedimento all'attività lavorativa degli uffici, senza che ciò comporti oneri economici aggiuntivi richiesti a titolo di prestazioni effettuate fuori dal normale orario di lavoro (straordinario o festivo).

La Ditta pertanto dichiara di non avere ragione di pretendere indennità speciali di nessun genere e si obbliga formalmente a svolgere i lavori con la successione che verrà tempestivamente prescritta dalla D.L., nell'intento di ottenere che tutti i lavori oggetto del presente appalto, possano svolgersi con continuità e secondo il programma stabilito dalla D.L. al momento della consegna dei lavori stessi.

Si precisa inoltre che i lavori dovranno essere eseguiti durante il normale orario di apertura dello stabile INPS interessato.

Nella redazione del programma dei lavori l'appaltatore dovrà tenere conto che i lavori vengono eseguiti in uno stabile in cui sono presenti impiegati. E' previsto pertanto che le singole aree di cantiere, qualora interferiscano con le aree ad uso uffici, siano separate da barriere di delimitazione costituite da pareti provvisorie in cartongesso o in materiale plastico pesante, al fine di impedire l'accesso alle persone estranee alle aree di cantiere, evitare il passaggio della polvere e dei residui di lavorazioni negli ambienti di lavoro e limitare il disturbo provocato dal rumore.

Dovrà altresì essere evitata qualsiasi interferenza di percorsi tra gli uffici e le aree di cantiere che verranno di volta in volta costituite. Nel corso delle lavorazioni di foratura di pareti e solai, realizzazione di tracce e altro, dovranno essere asportati tempestivamente con aspiratori e altri mezzi idonei i residui di lavorazione, per garantire la pulizia del cantiere ed evitare disturbo o dispersione di residui di lavorazione negli ambienti di lavoro.

In ogni singola area di cantiere l'appaltatore provvederà a lavoro ultimato ad eseguire la pulizia delle zone interessate, la rimozione delle protezioni e la riconsegna delle aree stesse al funzionario dell'Ufficio Economato incaricato.

Gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure e cautele sopra indicate, essendo contrattualmente stabilite, sono a carico dell'appaltatore e non danno diritto a pretendere indennità speciali di nessun genere.

La mancata ottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni di questo articolo sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

ART.21 - DANNI ALLE OPERE ED AI MATERIALI

L'appaltatore solleva espressamente l'Istituto appaltante di ogni responsabilità per sottrazioni o danni apportati ai materiali depositati in cantiere ovvero posti in opera.

In conseguenza, fino alla constatazione dell'avvenuta ultimazione, l'appaltatore è obbligato a sostituire o riparare a sue spese i materiali sottratti o danneggiati.

Inoltre la Ditta verrà dichiarata responsabile per ogni danno che le proprie maestranze, attrezzature ed impianti potranno comunque causare a terzi intendendosi quindi obbligata la Ditta medesima a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato o asportato.

E' espressamente escluso qualsiasi compenso nei casi di danni causati da forza maggiore.

ART.22 – VERBALE DI ULTIMAZIONE E CONTO FINALE

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Il verbale di ultimazione sarà compilato soltanto quando sia stata raggiunta la completa e perfetta ultimazione delle opere.

Qualora alla scadenza del termine di ultimazione tale stato di compiutezza e di perfezione non venga riconosciuto dalla Direzione dei lavori, questa mediante ordine di servizio prescriverà i lavori necessari per raggiungerlo e fisserà un termine perentorio per la loro esecuzione **senza pregiudizio della decorrenza della penalità per ritardata ultimazione.**

Trascorso inutilmente anche tale tempo, l'Istituto ha facoltà di dichiarare rescisso il contratto o di eseguire il completamento dei lavori in danno, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Capitolato.

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data dell'effettiva ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato di ultimazione.

ART.23 – REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n. 50/2016 per i lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso, pari all'importo contrattuale; non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART.24 – MODIFICHE AL PROGETTO

Nel corso dei lavori non sono ammesse varianti di esecuzione rispetto a quanto convenuto in sede di ordinativo, salvo che esse varianti richieste dall'Istituto o prospettate dalla ditta non vengano precisate o concordate per iscritto.

Tali eventuali modifiche, tempestivamente ordinate, prima cioè di quella parte di lavoro che dovrà essere modificata, saranno a carico della ditta, sempreché dette modifiche non comportino maggiore impiego di materiali e mano d'opera rispetto al progetto originario.

Se invece le modifiche comportano maggiore impiego di manodopera il lavoro sarà retribuito secondo l'elenco prezzi allegato all'offerta e ricorrendo alla formulazione di nuovi prezzi per le voci non previste.

L'Istituto si riserva la insindacabile facoltà di far eseguire quei nuovi lavori non previsti, che riterrà opportuni nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dell'opera, senza che l'appaltatore possa ricusarsi di eseguirli o trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi extra contrattuali.

In tal caso troveranno applicazione i prezzi unitari dell'elenco allegato all'offerta che si intendono comprensivi di ogni opera principale ed accessoria e di ogni onere conseguente onde consegnare le opere complete e funzionanti.

ART.25 – LAVORI E SOMMINISTRAZIONI IN ECONOMIA

I lavori e le somministrazioni in economia la cui esecuzione è prevista a titolo del tutto eccezionale, possono essere eseguiti soltanto nei limiti degli ordini volta a volta impartiti per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

I prezzi dei lavori e delle somministrazioni in economia sono stabiliti con le modalità seguenti:

- 1) **MERCEDI OPERAIE** - Per ogni ora o mezz'ora di lavoro delle unità lavorative (secondo quanto indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della mano d'opera e che dovrà in ogni caso essere esibito alla Direzione dei Lavori) sarà accreditato all'Appaltatore l'importo della mano d'opera desunto dalle tabelle della C.C.I.A.A. della provincia di Cosenza;
- 2) **MATERIALI E NOLI** - Saranno accreditati all'appaltatore gli importi risultanti dalle fatture quietanzate dei fornitori maggiorate del 23% per spese generali e utile d'impresa.
- 3) Sull'importo derivante dalla maggiorazione del 23% per spese generali ed utile di impresa relativa ai su indicati punti 1) e 2) sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore rispetto all'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

ART.26 – PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti in acconto saranno effettuati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori in rapporto all'andamento, secondo la contabilizzazione delle lavorazioni eseguite.

L'ultima rata, corrispondente al 10% dell'importo contrattuale costituisce la rata di saldo e le relative lavorazioni saranno ammesse in contabilità dopo la completa ultimazione dei lavori, dopo l'esecuzione con esito favorevole delle prove di funzionamento, la completa pulizia delle aree di cantiere, l'allontanamento dei materiali di risulta

La suindicata ultima rata, corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, costituisce la rata di saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice. Si procederà al pagamento di detta rata di saldo previa garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell'art.103 comma 6 del Codice, soltanto dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo

L'importo dei singoli pagamenti dovrà comunque risultare non inferiore ad euro 15.000,00 (euro quindicimila/00).

Agli stati di avanzamento sarà aggiunta, in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, la relativa quota percentuale degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza da interferenze

Sull'importo netto di ciascuno stato d'avanzamento dei lavori sarà operata la ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento ai sensi dell'art.7 comma 2 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici.

E' espressamente esclusa la contabilizzazione negli stati d'avanzamento dei materiali a piè d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore sia debitore nei confronti dell'Istituto per contributi previdenziali ed accessori, è in facoltà dell'Istituto stesso subordinare, in tutto o in parte, il pagamento delle rate di acconto per la regolarizzazione del debito.

A norma degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'appaltatore con diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto.

La Ditta dovrà dare la propria assistenza al Direttore dei Lavori affinché quest'ultimo possa procedere alle misurazioni per la contabilità dei lavori e alle verifiche di rispondenza necessarie, nonché per tutte le verifiche occorrenti anche in sede di collaudo.

ART.27 – COLLAUDO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 , il collaudo avrà luogo non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con l'emissione del certificato di collaudo, ed approvato entro i successivi due mesi. Nel caso non venga approvato nei termini indicati e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'Impresa, l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della somma costituente cauzione definitiva e di quelle trattenute a titolo di garanzia.

Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo dopo due anni dalla data di emissione; l'appaltatore risponde fino al collaudo definitivo per le difformità ed i vizi dell'opera.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 dopo l'emissione del certificato di collaudo si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e al pagamento, previa garanzia fidejussoria, della rata di saldo.

Le spese di ripristino conseguenti ai danneggiamenti effettuati in sede di collaudo per accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche sono a carico della ditta fornitrice; qualora tale accertamento comporti un trasporto della merce, anche le relative spese sono a carico della ditta.

ART.28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In riferimento all'art. 209 del D.Lgs. n 50/2016 per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, è escluso il deferimento ad arbitri e il giudizio è demandato al giudice ordinario.

In riferimento al predetto articolo per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la costituzione della commissione di cui all'art. 207 del D.Lgs.n.50/2016.

ART.29 – GARANZIA

Per la durata di due anni a far tempo dalla data di emissione del certificato di collaudo, l'appaltatore garantisce l'Istituto appaltante per le difformità, i vizi e i difetti che in qualsiasi grado diminuissero l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si fossero precedentemente manifestati.

Ciò anche nel caso che l'appaltatore abbia ignorato i detti vizi e difetti.

Per il periodo sopra indicato l'appaltatore si obbliga a provvedere immediatamente a quelle opere, riparazioni, sostituzioni di parti difettose ed a quelle prestazioni che fossero richieste di conseguenza.

Di tale impegno l'appaltatore formulerà accettazione scritta nell'offerta di gara.

ART.30 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI

L'appaltatore è libero di scegliere di fornirsi dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera ovunque ritenga più opportuno purché essi abbiano le caratteristiche prescritte nel presente capitolato e siano reperibili rispettando i tempi contrattuali; i materiali dovranno essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori, in caso di controversia si procede ai sensi dell'art. 164 del DPR 207/2010. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione più accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche disposte dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti sono posti a carico dell'appaltatore.

PARTE II

ART.31 – DESCRIZIONE VOCI DI CAPITOLATO

Premessa:

Tutti i titoli delle opere compiute devono intendersi comprensivi degli oneri per fornitura, i trasporti vari con qualunque mezzo, il carico, lo scarico, il calo a terra, il sollevamento, lo scariolamento, lo scarico e deposito nella pubblica discarica autorizzata compreso ogni onere economico per il conferimento a discarica, l'uso di trabattelli o ponti di servizio, la posa in opera con manodopera specializzata, ed ogni e qualunque altro onere e magistero per dare ciascuna lavorazione compiuta a perfetta regola d'arte.

Art. 31.1) Fornitura e posa in opera di lastra in gesso rivestito certificata REI 120, sia per posa in orizzontale che in verticale, per il placcaggio di pareti, soffitti nonché travi e pilastri in cemento armato. Del tipo "a membrana" atta a garantire essa stessa le caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120 indipendentemente dal supporto a cui la lastra viene fissata in aderenza. **Spessore minimo della lastra 12,5 mm, classe di reazione al fuoco A2-s1, d0.** Del tipo a densità controllata ed armata con fibre minerali ed additivi per una migliore coesione del nucleo gessoso, classificata DF secondo la norma UNI EN 520, marcatura CE a norma UNI EN 15283-1. Il fissaggio al supporto sottostante dovrà essere eseguito mediante tasselli metallici e/o adesivo a base di gesso e comunque seguendo scrupolosamente le modalità di corretta posa in opera previste dalla norma UNI 11424 nonché di quelle indicate nelle schede tecniche fornite dal produttore delle lastre.

Ad ultimazione dei lavori e comunque prima del pagamento della presente fornitura l'impresa dovrà fornire:

- Dichiarazione di corretta posa in opera delle lastre su modello specifico dei VVF.
- Certificazione REI 120 della ditta costruttrice delle lastre completa di bolla di fornitura del materiale.

Quantità presunta: 420,00 m².

Modalità di misurazione: a metro quadro di superficie eseguita con esclusione di qualunque vuoto, degli sfridi etc

Art. 31.2) Fornitura e posa in opera di lastra in gesso rivestito certificata REI 120, sia per posa in orizzontale che in verticale, per il placcaggio di pareti, soffitti nonché travi e pilastri in cemento armato. Del tipo "a membrana" atta a garantire essa stessa le caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120 indipendentemente dal supporto a cui la lastra viene fissata in aderenza. **Spessore minimo della lastra 25 mm, classe di reazione al fuoco A2-s1, d0.** Del tipo a densità controllata ed armata con fibre minerali ed additivi per una migliore coesione del nucleo gessoso, classificata DF secondo la norma UNI EN 520, marcatura CE a norma UNI EN 15283-1. Il fissaggio al supporto sottostante dovrà essere eseguito mediante tasselli metallici e/o adesivo a base di gesso e comunque seguendo scrupolosamente le modalità di corretta posa in opera previste dalla norma UNI 11424 nonché di quelle indicate nelle schede tecniche fornite dal produttore delle lastre.

Ad ultimazione dei lavori e comunque prima del pagamento della presente fornitura l'impresa dovrà fornire:

- Dichiarazione di corretta posa in opera delle lastre su modello specifico dei VVF.
- Certificazione REI 120 della ditta costruttrice delle lastre completa di bolla di fornitura del materiale.

Quantità presunta: 175,00 m².

Modalità di misurazione: a metro quadro di superficie eseguita con esclusione di qualunque vuoto, degli sfridi etc

Art. 31.3) Tinteggiatura a pittura lavabile, idonea anche per esterni di contropareti in gesso rivestito data a due mani a coprire, compreso preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura ed imprimitura.

Quantità presunta: 595 m².

Modalità di misurazione: a metro quadro di superficie trattata con esclusione di qualunque vuoto

Art.31.4) Smontaggio e rimontaggio di tubazioni, corrugati o canaline esterne fissate a parete o soffitto, di qualsiasi dimensione e materiale, relative ad impianti di qualsiasi natura, compreso la relativa componentistica quali rilevatori di fumo, pulsanti di emergenza, corpi illuminanti, onde consentire il placcaggio della parete, soffitto, trave o pilastro sottostante.

Compresa successiva risistemazione, dopo la tinteggiatura, di quanto smontato, mediante l'impiego di nuovi fischer od altri sistemi di fissaggio idonei.

Quantità presunta: ml. 190,00.

Modalità di misurazione: a metro lineare di tubazione e compreso componentistica.

Art. 31.5) Smontaggio e trasporto a rifiuto, compreso oneri per la discarica, di maniglione antipanico e maniglia lato opposto e fornitura e posa in opera di nuovo maniglione antipanico, a barra orizzontale basculante conforme alla norma UNI EN 179 o UNI EN 1125; compreso altresì fornitura e posa in opera, sul lato opposto, di maniglia in resina autoestinguente e serratura a chiave. Ad ultimazione dei lavori e comunque prima del pagamento della presente fornitura l'impresa dovrà fornire:

- Dichiarazione di corretta posa in opera del maniglione su modello specifico dei VVF.
- Dichiarazione di conformità del maniglione antipanico completa di bolla di fornitura.

Quantità presunta: n. 4

Modalità di misurazione: cadauno

Per accettazione, LA DITTA:

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto appaltatore dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli del Capitolato Speciale d'Appalto:

Art.9 - Subappalti; Art.11 – Risoluzione del contratto; Art.13 – Cauzione definitiva; Art.17 – Accettazione delle opere; Art.19 – Consegna, durata dei lavori, termine di ultimazione, penalità; Art.20 – Oneri a carico dell'Appaltatore, conservazione e manutenzione delle opere; Art.26 – Pagamenti in acconto; Art.28 – Definizione delle controversie; Art. 29 - Garanzia

LA DITTA:
